



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

Prot. 2512

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese", recante misure a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione;

VISTO il comma 3 del suddetto articolo 42, che ha definito i consorzi per l'internazionalizzazione quali i consorzi che hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere;

VISTO il comma 4 del suddetto articolo 42 che ha definito tra le attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto dei consorzi per l'internazionalizzazione: l'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, la formazione specialistica per l'internazionalizzazione, la qualità, la tutela e l'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi;

VISTO il comma 5 del suddetto articolo 42 che prevede che i consorzi per l'internazionalizzazione debbano essere costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia;

VISTO il comma 6, primo periodo, del suddetto articolo 42, che prevede che siano concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da sostenute dai consorzi per l'internazionalizzazione per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione;

VISTO il comma 6, ultimo periodo, del suddetto articolo 42, che rinvia a decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico per stabilire i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 novembre 2012, con il quale sono stati stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi",

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'articolo 14, comma 4 bis del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", che impegna il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a dare corso a un intervento agevolativo in favore dell'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, destinando un volume di risorse complessive pari a 1.700.000,00 euro per il triennio 2020-2022, di cui 700.000,00 euro per il 2020 e 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;



VISTO il DMT n. 212942 del 19 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 1° dicembre 2020, Num. Reg. 1486, relativo all'attribuzione di fondi sul Capitolo 7957 — Piano Gestionale I dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

VISTE le "Linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese", adottate dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società in house su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato oppure di società o enti a capitale interamente pubblico in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009, recante "Norme di prevenzione del riciclaggio";

VISTO l'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che, nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilità ordinaria i dipendenti e i soggetti gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione delegante e al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "*Ministero*": Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) "*legge n. 134/2012*": l'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012 che disciplina le misure a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e i consorzi per l'internazionalizzazione;
- c) "*legge n. 164/2014*": decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, l'articolo 30 che prevede l'adozione di



un Piano di Promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia;

- d) "*consorzi*": soggetti costituiti nella forma di consorzio, ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, o costituiti in forma di società consortile o cooperativa, aventi per oggetto, ai sensi della legge n. 134/2012, la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza sui mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere;
- e) "*PMI*": imprese di piccola e media dimensione - così come definite all'allegato n. I del regolamento di esenzione;
- f) "*Cabina di regia per l'Italia internazionale*": osservatorio volto a definire le risorse e le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione all'estero e di internazionalizzazione del sistema economico italiano;
- g) "*progetto*": progetto organico e funzionale di internazionalizzazione delle PMI aderenti al consorzio, avente i requisiti di cui all'articolo 6 del presente decreto;
- h) "*mercato target*". paesi esteri o area geografica di destinazione delle attività previste dal progetto di internazionalizzazione;
- i) "*regolamento de minimis*": regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- j) "*regolamento di esenzione*": regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- k) "*registro delle imprese*": pubblico registro di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Art. 2.

(*Finalità dell'intervento*)

1. Finalità del presente decreto è il sostegno e la promozione dell'internazionalizzazione delle *PMI* aventi sede sull'intero territorio nazionale mediante la concessione di contributi ai consorzi per la realizzazione di *progetti*.

Art. 3.

(*Soggetto gestore*)

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell'intervento e all'erogazione del contributo di cui al presente decreto, il *Ministero* si può avvalere, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Gli oneri complessivi per le attività di gestione dell'intervento sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 4 nel limite di euro 100.000,00 (centomila/00) IVA inclusa.



Art. 4.

(Dotazione finanziaria)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 è pari a complessivi a euro 1.607.044,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 2308 - Piano Gestionale 1 ed euro 607.044,00 a valere sul Capitolo 7957, come dotazione finanziaria ad hoc diretta a sostenere e promuovere l'internazionalizzazione dei consorzi mono regionali della regione Sicilia.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, il Ministero, a seguito dell'individuazione del *Soggetto gestore* di cui all'articolo 3, nominerà un funzionario delegato di contabilità ordinaria, ex articolo 44-ter, comma 8, della legge n. 196/2009 citata nelle premesse.
3. Il predetto stanziamento di euro 1.607.044,00 verrà messo a disposizione del funzionario di cui al comma 2, sulla base di un piano finanziario dei pagamenti predisposto dal medesimo funzionario e approvato dal Ministero.

Art. 5.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono richiedere il contributo di cui al presente decreto i *consorzi* che, alla data della richiesta di contributo, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono costituiti in forma di consorzio o in forma di società consortile o di società cooperativa;
 - b) hanno per oggetto sociale la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle PMI, nonché il supporto alla loro presenza sui mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere;
 - c) sono senza scopo di lucro e non distribuiscono avanzi e utili di esercizio, di nessun genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile o cooperativa;
 - d) hanno un fondo consortile o un capitale sociale interamente sottoscritto e versato;
 - e) sono iscritti nel registro delle imprese e risultano in stato di attività;
 - f) hanno approvato e depositato al registro delle imprese i bilanci degli ultimi tre esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda;
 - g) non sono in liquidazione né soggetti a procedure concorsuali;
 - h) dispongono di personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.
2. Non possono presentare domanda per il contributo a valere sulle risorse stanziato dal presente decreto i consorzi che sono stati oggetto di revoca di un contributo pubblico per gravi irregolarità amministrative o false dichiarazioni.

Art. 6.

(Progetti)

1. Sono ammissibili al contributo i *progetti*:



- a) rivolti ai mercati target secondo quanto previsto dalla *Cabina di regia per l'Italia internazionale*;
- b) aventi ad oggetto la diffusione internazionale dei prodotti delle *PMI* aderenti al consorzio, nonché il supporto alla loro presenza sui mercati esteri;
- c) di importo complessivo non inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila/00) e non superiore a euro 300.000,00 (trecentomila/00);
- d) avviati successivamente al 1° gennaio 2019;
- e) conclusi entro la data di richiesta del contributo.

Art. 7.
(*Contributo*)

1. Il contributo - concedibile ai consorzi nell'ambito del regolamento de minimis - è pari al 50 per cento delle spese ammesse e non può superare 150.000,00 euro (centocinquantamila/00);
2. Il contributo non è cumulabile con alcuna altra agevolazione pubblica.

Art. 8.
(*Spese ammissibili*)

1. Sono ammissibili al contributo di cui al presente decreto le seguenti spese purché fatturate ai *consorzi* - e interamente pagate – a partire dal 1° gennaio 2019:
 - a) spese per l'avvio e lo sviluppo di business online B2B e B2C (piattaforme, marketplace, sistemi di smartpayment internazionali, sviluppo di App e creazione di siti web);
 - b) spese per la partecipazione a fiere e saloni internazionali, di natura fisica o virtuale;
 - c) spese per affitto e gestione degli spazi e allestimento degli stand;
 - d) spese per il trasporto delle merci da esposizione e assicurazione delle stesse;
 - e) spese per la remunerazione di hostess e interpreti;
 - f) spese per promozione e comunicazione verso i paesi esteri obiettivo del progetto, attraverso canali online e tradizionali;
 - g) spese di digital marketing;
 - h) spese per l'elaborazione di cataloghi digitali;
 - i) spese per la realizzazione e la spedizione dei campionari;
 - j) spese per l'attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione del personale del *consorzio* e delle *PMI* consorziate; le spese per la formazione specialistica devono essere rese da soggetti terzi rispetto al *consorzio* e non alle dipendenze di alcuna delle *PMI* aderenti al progetto;
 - k) affitto sale per attività di formazione, incoming, incontri bilaterali, workshop e/o seminari;
 - l) onorari per docenti nei limiti massimi previsti dall'Unione Europea;



- m) spese di viaggio e pernottamento - nel limite complessivo di 10.000,00 (diecimila/00) euro – per docenti e per rappresentanti del *consorzio* (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) in occasione degli eventi promozionali realizzati.
2. I pagamenti relativi alle fatture rendicontate devono essere effettuati esclusivamente a valere su conti correnti intestati al consorzio.

Art 9.

(Spese non ammissibili)

1. Non sono in nessun caso ammissibili:
- a) quote di partecipazione e spese relative ad eventi o iniziative che, per qualsivoglia motivazione, non hanno avuto effettivo svolgimento;
 - b) fatture di importo inferiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro;
 - c) spese generali;
 - d) spese amministrative e di gestione o comunque servizi continuativi periodici e/o legati al normale funzionamento del *consorzio* e delle imprese consorziate;
 - e) spese fatturate al *consorzio* dalle imprese consorziate;
 - f) spese per la remunerazione di prestazioni effettuate da personale del *consorzio* richiedente o da coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nelle suddette strutture;
 - g) spese per imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere;
 - h) spese legali e notarili;
 - i) spese per ricerche di mercato e studi di fattibilità;
 - j) spese per prestazione di consulenze di qualsiasi genere;
 - k) ogni spesa non espressamente prevista dall'art. 8.
- 2) Non sono ammessi i pagamenti tramite contanti, bancomat, bonifico bancario o R.I.B.A cumulativi, assegno bancario o circolare, carte di credito o debito.

Art. 10.

(Domande di concessione ed erogazione del contributo)

1. Le domande di concessione ed erogazione del contributo devono essere presentate nei termini e secondo gli schemi e le modalità stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 15.
2. Ciascun *consorzio* può presentare una sola domanda di contributo.
3. Alla domanda, redatta in conformità al modello allegato al provvedimento di cui all'articolo 15, devono essere allegati:
- a) atto costitutivo e statuto del *consorzio*;
 - b) bilanci degli ultimi tre esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda e relativi verbali di approvazione;



- c) relazione dettagliata in merito alle attività realizzate e alle spese sostenute dal *consorzio*, redatta in conformità al modello allegato al provvedimento di cui all'articolo 15; la relazione deve contenere altresì la descrizione qualitativa e quantitativa dei risultati ottenuti;
 - d) titoli di spesa: fatta eccezione per i fornitori esteri, le fatture possono essere esclusivamente fatture elettroniche;
 - e) ordinativi di pagamento;
 - f) estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l'evidenza dei pagamenti effettuati;
 - g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al "Completamento delle informazioni rese in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio", predisposta sulla base dello schema allegato al presente decreto, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione del riciclaggio).
4. I modelli e i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del *consorzio*, a pena di inammissibilità della domanda.

Art. 11.

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. A seguito del ricevimento della domanda di contributo, il soggetto gestore procede - sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento della domanda - a:
 - a) accertare la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché l'ammissibilità alle agevolazioni;
 - b) verificare la vigenza e la regolarità contributiva del *consorzio*, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, vengono effettuate le verifiche di cui al precedente comma 2; in caso di esito positivo delle stesse, viene erogata l'agevolazione spettante al beneficiario.
3. Non può essere erogato alcun contributo ai consorzi nel caso in cui le spese non ammissibili superano il 15% del totale delle spese rendicontate.
4. Il contributo erogato ai beneficiari, così come previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, è soggetto a una ritenuta d'acconto del 4 per cento.

Art. 12.

(Chiusura dello sportello)

1. Il *Ministero* procede alla chiusura dello sportello in caso di esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.



2. Sono decadute le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello e per le quali dovesse risultare insussistente la copertura finanziaria.

Art. 13.
(Controlli)

1. In ogni fase del procedimento, il *Ministero* può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione del contributo, nonché l'effettiva attuazione delle iniziative indicate nel progetto;
2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il *consorzio*, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di cinque anni a partire dalla data di erogazione del contributo;
3. I *consorzi* sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attività di controllo.

Art. 14.
(Revoca delle agevolazioni)

1. L'agevolazione di cui al presente decreto può essere revocata dal Ministero nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti e condizioni di cui agli articoli 5,6, e 8 ovvero il venir meno degli stessi, nonché qualora venga constatata in caso di visite ispettive o controlli la mancata attuazione anche di una sola delle iniziative approvate;
 - b) il *consorzio* abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) il *consorzio* non adempia gli obblighi di controllo di cui all'articolo 13;
 - d) il *consorzio* abbia violato le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 15.
(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del *Ministero* sono definiti i modelli di domanda per i soggetti beneficiari, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, l'ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare e sono fornite, altresì, precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto.
2. In allegato al decreto di cui al comma I è riportato, in ultimo, l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto del Direttore Generale n. 3623/1813 del 24/08/2021.



Art. 16.

(Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicità)

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese.
2. Il soggetto gestore darà pubblicità dei dati dei beneficiari, delle iniziative agevolate e dell'entità del contributo concesso, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Roma, 10 maggio 2022